

MILANO, 11 MARZO 2022

**SPETTABILE
CLIENTELA**

OGGETTO: SANATORIA PER LE CU ANNI 2015-2017; Circolare Inps n. 33 del 28 febbraio 2022; FORUM IMPRESE REPLICA DI SABATO 12 MARZO; CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 4/E DEL 18.02.2022.

SANATORIA PER LE CU ANNI 2015-2017: ricordiamo quali sono le sanzioni previste: Il regime sanzionatorio per gli omessi o ritardati invii telematici è il seguente: per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di 100 euro in deroga a quanto previsto dall'art. 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di 50.000 euro per sostituto di imposta.

Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo.

Se la certificazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dai termini previsti nel primo e nel terzo periodo, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000. La legge di conversione del decreto Milleproroghe sana gli errori relativi alla trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle certificazioni uniche rilasciate dai sostituti d'imposta per gli anni 2015, 2016 e 2017. Il riferimento è alle CU che i datori di lavoro sono tenuti a rilasciare, entro il termine annualmente stabilito, attualmente il 16 marzo dell'anno successivo, per attestare l'ammontare complessivo delle somme e dei valori, l'ammontare delle ritenute

operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, riferite ai singoli periodi di imposta.

CIRCOLARE INPS N. 33 DEL 28 FEBBRAIO 2022: senza dilungarci sull'argomento, segnaliamo alla spettabile clientela, la circolare Inps n. 33 del 28 febbraio 2022 che alleghiamo anche alla presente.

Con il mese di marzo parte l'applicazione della normativa dedicata all'introduzione assegno unico universale, con i conseguenti impatti sulla disciplina dell'assegno per il nucleo familiare e degli assegni familiari. Per aiutare i sostituti d'imposta a gestire i numerosi casi particolari e gli effetti pratici sul LUL, l'INPS ha pubblicato la circolare n. 33 del 2022, che contiene indicazioni utili alla gestione residuale di ANF e AF, anche con riferimento ai casi di pagamento diretto delle prestazioni da parte dello stesso Istituto. Le indicazioni fornite riguardano anche i casi fino ad oggi sottoposti a procedura di autorizzazione e i percettori di integrazioni salariali.

L'INPS, con la circolare n. 33 del 28 febbraio 2022, è tempestivamente intervenuta per dettare le prime istruzioni amministrative e procedurali in relazione agli effetti che l'introduzione dell'assegno unico universale produce sulla disciplina dell'assegno per il nucleo familiare (ANF) e degli assegni familiari (AF).

FORUM IMPRESE, REPLICA DI DOMANI SABATO 12 MARZO ALLE 19,45 SU ANTENNA 3 (11 DEL DIGITALE TERRESTRE).

Raccomandiamo la visione della trasmissione perché insieme a Marina Verderajme, Presidente di GIDP, parliamo delle novità in fatto di legge sulla parità, Legge 162/2021, e dei nuovi obblighi per le aziende dai 50 dipendenti in su, in merito alla denuncia biennale, con scadenza al 30 aprile 2022; in più parliamo del **bando di REGIONE LOMBARDIA, denominato formare per assumere, in scadenza al 30**

giugno, che, a determinate condizioni, concede al datore di lavoro, contributi a fondo perduto.

E' ospite della trasmissione anche FULVIA BACCHI, Direttore di UNIC, l'unione delle concerie italiane, e amministratore delegato di LINEA PELLE. Con Lei, abbiamo parlato della recente fiera di LINEA PELLE che è stato un grande successo.

CIRCOLARE N. 4/E DEL 18 FEBBRAIO 2022 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE:

E' stato dato più tempo ai sostituti d'imposta per adeguarsi alle novità che impattano quest'anno sull'elaborazione della busta paga. L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 4 del 2022, ha infatti chiarito che i datori di lavoro hanno tempo fino al prossimo mese di aprile per applicare le modifiche normative in materia di IRPEF e quelle legate all'introduzione dell'assegno unico universale. Nel documento di prassi, in particolare, viene indicato come applicare la maggiorazione della detrazione fiscale d'importo pari a 65 euro annui, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro, la spettanza del bonus 100 euro, nonché l'abrogazione delle detrazioni fiscali, previste dall'art. 12 del TUIR, per i figli di età inferiore a 21 anni.

C'è tempo fino al mese di aprile 2022 per adeguarsi alle nuove regole IRPEF introdotte dalla legge di Bilancio 2022.

A consentirlo la [circolare n. 4/E del 18 febbraio 2022](#) dell'Agenzia delle Entrate, che fornisce chiarimenti sulle novità previste dall'art. 1, commi da 2 a 8, della legge n. 234/2021.

Tale possibilità è stata concessa per venire incontro della necessità di adeguamento dei software per la lavorazione delle buste paga, nonché della circostanza che il 1° marzo 2022 entrano in vigore le modifiche dell'art. 12 del TUIR che consente ai sostituti d'imposta di

Iscrizione Albo Consulenti del Lavoro – Mi n. 55 delle STP

3

Questa società e' in regola con gli adempimenti per la legge sulla privacy n. 196/2003 e succ. DPR 679/2016

applicare le modifiche normative entro il mese di aprile 2022, provvedendo ad effettuare un conguaglio per i primi tre mesi del 2022.

Le disposizioni in parola hanno previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2022:

- 1) la rimodulazione degli scaglioni dell'imposta e la modifica delle aliquote dell'imposta;
- 2) la modifica della misura e delle modalità di calcolo delle detrazioni di lavoro per i redditi di lavoro dipendente, per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ed altri redditi, e per quelli di pensione;
- 3) la modifica della disciplina del trattamento integrativo di 1200 euro (bonus 100 euro) spettante per i redditi di lavoro dipendente ed assimilato di cui all'art. 1 del D.L. n. 3/2020;
- 4) il superamento dell'ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati prevista dall'art. 2 del D.L. n. 3/2020 in caso di reddito complessivo superiore a 28 mila euro e fino a 40 mila euro.

Di seguito, andiamo ad esaminare i principali chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la circolare in esame.

COME SI APPLICA LA MAGGIORAZIONE DELLA DETRAZIONE FISCALE

Innanzitutto, la maggiorazione della detrazione fiscale d'importo pari a 65 euro annui, introdotta col comma 1.1 dell'art. 13 del TUIR se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro, costituisce un correttivo in aumento alle detrazioni precedentemente riproporzionate e deve essere corrisposto - in presenza dei requisiti reddituali suindicati - per intero nel corso dell'anno 2022, senza effettuare alcun ragguaglio al periodo di lavoro nell'anno.

I sostituti d'imposta dovranno dunque applicare l'ulteriore detrazione di 65 euro sin dal primo periodo di paga del 2022. Alla fine dell'anno, ovvero al momento della cessazione del rapporto di lavoro, occorrerà procedere al ricalcolo della detrazione effettivamente spettante in relazione all'ammontare della retribuzione complessivamente erogata nel periodo d'imposta. **Di seguito uno schema, reddito e detrazioni corrispondenti:**

Iscrizione Albo Consulenti del Lavoro – Mi n. 55 delle STP

4

Questa società è in regola con gli adempimenti per la legge sulla privacy n. 196/2003 e succ. DPR 679/2016

Reddito complessivo non superiore a 15.000 euro	1.880 euro (in ogni caso non inferiore a 690 euro , se a tempo determinato, a 1.380 euro)
Reddito complessivo superiore ai 15.000 euro e fino a 28.000 euro	$1.910 + 1.190 \times [(28.000 - \text{reddito complessivo}) / 13.000]$
Reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro	$1.910 \times [(50.000 - \text{reddito complessivo}) / 22.000]$
Reddito complessivo superiore a 50.000 euro	Nessuna detrazione

- *L'importo della detrazione va aumentato di 65 euro per i redditi complessivi superiori a 25.000 euro e fino a 35.000 euro.*

Ai fini del calcolo della detrazione fiscale prevista dall'art. 13, comma 1, del TUIR, la misura va determinata tenendo conto del periodo di lavoro nell'anno.

Sui criteri generale di maturazione della suddetta detrazione, e coerentemente peraltro con precedenti istruzioni di prassi fornite, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che tra i giorni in cui maturano le detrazioni vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcun reddito, neppure sotto forma di retribuzione differita (ad esempio, le assenze per aspettativa senza corresponsione di assegni).



SPA STP Società di Payroll Outsourcing Consulenza del Lavoro

Via della Commenda, 25 – 20122 Milano (sede certificata)
Tel. 02/55011504 – 55011516 Fax 02/55011714
Internet: <http://www.centurionpayroll.com> – e-mail : info@centurionpayroll.com
C.F. e P.IVA 08350850965
SEDI SUL TERRITORIO : **FIRENZE-ROMA-TORINO-NOVARA**

COME SI APPLICA IL BONUS DA 100 EURO

Il **credito IRPEF di 100 euro**, l'ex **bonus Renzi**, continua ad essere riconosciuto ai lavoratori dipendenti con **redditi fino a 15.000 euro**. A specifiche condizioni, resterà nelle buste paga dei titolari di reddito annuo non superiore a **28.000 euro**.

Secondo quanto previsto dalla [Legge di Bilancio 2022](#), il **credito IRPEF mensile** continua ad essere riconosciuto, sostanzialmente, se dal mix di nuove aliquote e detrazioni fiscali dovesse emergere una situazione penalizzante per il contribuente. Sostanzialmente, se il riconoscimento delle detrazioni di cui sopra comporta l'impossibilità di fruire degli sgravi IRPEF sui redditi da lavoro dipendente, scatta la "clausola di salvaguardia" che prevede l'erogazione del credito fiscale, di importo pari alla differenza tra imposta lorda e detrazioni. Se il recupero del trattamento integrativo non fosse invece possibile, ad esempio, per incapienza della retribuzione, si applica l'art. 23, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973, il sostituto dovrà comunicare all'interessato che deve provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo. Il lavoratore, poi, dovrà autonomamente procedere alla restituzione dell'eventuale bonus corrispostogli ma non spettante, ovvero richiedere quanto spettante e non riconosciuto nel corso del rapporto di lavoro in sede di dichiarazione dei redditi.

COSA FAREMO QUANDO, DAL 1 MARZO 2022 ENTRA IN VIGORE L'ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

Questa società è in regola con gli adempimenti per la legge sulla privacy n. 196/2003 e succ. DPR 679/2016



UNI EN ISO 9001:2015



SPA STP Società di Payroll Outsourcing Consulenza del Lavoro

Via della Commenda, 25 – 20122 Milano (sede certificata)
Tel. 02/55011504 – 55011516 Fax 02/55011714
Internet: <http://www.centurionpayroll.com> – e-mail : info@centurionpayroll.com
C.F. e P.IVA 08350850965
SEDI SUL TERRITORIO : FIRENZE-ROMA-TORINO-NOVARA

Da marzo 2022, pertanto, i sostituti d'imposta terranno conto esclusivamente delle detrazioni fiscali per l'eventuale coniuge a carico, per figli di età pari o superiore a 21 anni e per gli altri familiari a carico.

Naturalmente, in sede di conguaglio di fine anno o all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, le detrazioni per i figli a carico di età inferiore a 21 anni occorrerà tenere conto della spettanza per i primi due mesi dell'anno in quanto l'abrogazione decorre dal 1° marzo 2022 (cfr. art. 10 del D.Lgs. n. 230/2021).

A disposizione per chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

CENTURION PAYROLL SERVICE SPA STP

Iscrizione Albo Consulenti del Lavoro – Mi n. 55 delle STP

Questa società e' in regola con gli adempimenti per la legge sulla privacy n. 196/2003 e succ. DPR 679/2016



UNI EN ISO 9001:2015